Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Martedì, 24 settembre 1929 - Anno VII** — **Numero 222**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'« Istituto Poligrafico dello Stato », a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale è stato intestato all'« Istituto Poligrafico » medesimo. Tutte le somme che si inviano per acquisto di pubblicazioni della Libreria dello Stato, per abbonamenti e per inserzioni nella « Gazzetta Ufficiale » debbono essere versate distintamente su detto c/c. « Nel retro dei relativi certificati di allibramento deve sempre farsi la comunicazione dello scopo dell'invio ». L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale comunicazione.

AVVISO.

Per effetto del passaggio della gestione dell'ufficio Raccolta Leggi e Decreti all'Istituto Poligrafico dello Stato, la vendita delle Leggi e Decreti già fatta fino ad oggi in Via Giulia 52, verrà da oggi in poi fatta dal Servizio vendita della Libreria dello Stato nel palazzo del Ministero delle Finanze, ingresso da Via XX Settembre, il quale accetterà le prenotazioni presentate da persone od enti residenti in Roma e provvederà a procurare le Leggi ed i Decreti desiderati.

Gli Enti e le persone residenti fuori Roma dovranno rivolgersi al seguente indirizzo: « Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi - Roma ».

Le somme che saranno inviate per abbonamenti od acquisti di Leggi e Decreti, dovranno essere versate nel c/c postale 1-2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la relativa richiesta nel retro del certificato di allibramento.

Lo stesso sistema dovrà essere seguito dai Comuni pel versamento delle somme da essi dovute per abbonamento alla Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti.

Si fa presente che ad evitare disguidi e ritardi, è necessario sempre scrivere nel [illegible] mento, per i versamenti nel detto c/c 1-26[illegible]0, lo scopo dei versamenti stessi.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2262.

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. 1624.

Modificazioni agli statuti della Confederazione generale bancaria fascista e delle Associazioni sindacali ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1719, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione generale bancaria fascista, nonchè alla Associazione sindacale fra istituti nazionali di credito ordinario; alla Associazione nazionale sindacale fra istituti regionali di credito ordinario; alla Associazione nazionale sindacale fra banchieri privati, al Sindacato nazionale fra banche popolari ed alla Associazione nazionale sindacale fra ditte e commissionari di borsa, e sono stati approvati lo statuto della detta Confederazione, i regolamenti delle Sezioni in cui questa si divide e gli statuti delle altre Associazioni innanzi menzionate;

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1926, n. 2316, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Associazione nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari — aderente alla cennata Confederazione — e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il Nostro decreto 12 maggio 1927, n. 1246, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Associazione nazionale sindacale fra istituti finanziari — aderente alla cennata Confederazione — e ne è stato approvato lo statuto;

Viste le domande in data 15 e 20 maggio, 6 e 18 giugno 1929, con le quali la Confederazione suddetta chiede sia provveduto alla modificazione dello statuto proprio, e dei regolamenti della Sezione sindacale e della Sezione economico-finanziaria, in cui essa si divide, nonchè degli statuti delle Associazioni sindacali ad essa aderenti;

Visto l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 15 e 36 del Nostro decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 14 lettera *f)* dello statuto della Confederazione generale bancaria fascista — approvato col Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1719 — è modificato nel modo seguente: « *f)* approva i conti consuntivi dell'esercizio della Confederazione che si chiude al 30 giugno; ».

Gli articoli 4, lettera *d*), e 7, lettera *b*), del regolamento della Sezione sindacale della detta Confederazione — approvato col citato Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1719 — sono modificati rispettivamente nel modo seguente:

« Art. 4, lettera *d)* - discute e delibera sulla resa dei conti chiusi al 30 giugno; ».

« Art. 7, lettera *b)* - predispone entro il mese di maggio il bilancio preventivo della Sezione per l'esercizio successivo; ».

Gli articoli 7, lettere *b*) e *c*), 8, comma 1°, 10, comma 2°, e 11, lettera *a*), del regolamento della Sezione economico-finanziaria della detta Confederazione — approvato col ripetuto Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1719 — sono modificati rispettivamente nella maniera seguente:

« Art. 7, lettera *b)* - predispone entro il mese di maggio il bilancio preventivo della Sezione per l'esercizio successivo; ».

« Art. 7, lettera *c)* - redige il bilancio consuntivo della Sezione al 30 giugno di ogni anno; ».

« Art. 8, comma 1° - Il Consiglio di ciascun Gruppo è composto al massimo di 15 membri eletti dai soci iscritti al Gruppo ».

« Art. 10, comma 2° - Ogni anno dovrà aver luogo almeno una assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ».

« Art. 11, lettera *a)* - discute e delibera sulla resa dei conti chiusi al 30 giugno e sulla relazione presentata dal Consiglio della Sezione ».

Art. 2.

Gli articoli 8, comma 2°, e 9, principio e lettera *a*), dello statuto del Sindacato nazionale fra banche popolari — approvato col citato Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1719 — sono modificati rispettivamente nella maniera seguente:

« Art. 8, comma 2° - Ogni anno dovrà aver luogo almeno una assemblea non oltre il 31 ottobre ».

« Art. 9 - L'assemblea, convocata non oltre il 31 ottobre:

« *a)* discute e delibera sulla resa dei conti, chiusi al 30 giugno precedente e sulla relazione presentata dal Consiglio ».

All'art. 16 dello statuto stesso è aggiunto il comma seguente: « L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio di ciascun anno e si chiude col 30 giugno dell'anno immediatamente successivo ».

Art. 3.

Gli articoli 8, comma 2°, e 9, principio e lettera *a*), dello statuto della Associazione sindacale fra istituti nazionali di credito ordinario — approvato col citato Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1719 — sono modificati rispettivamente nel modo seguente:

« Art. 8, comma 2° - Ogni anno dovrà aver luogo almeno una assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ».

« Art. 9 - L'assemblea, convocata entro il termine di cui al precedente articolo:

« *a)* discute e delibera sulla resa dei conti chiusi al 30 giugno; ».

All'art. 15 dello stesso statuto è aggiunto il comma seguente: « L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio di ciascun anno e si chiude col 30 giugno dell'anno immediatamente successivo ».

Art. 4.

Gli articoli 8, comma 2°, e 9, principio e lettera *a*), dello statuto della Associazione nazionale sindacale fra istituti regionali di credito ordinario — approvato col citato Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1719 — sono modificati nel modo seguente:

« Art. 8, comma 2° - Ogni anno dovrà aver luogo almeno una assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ».

« Art. 9 - L'assemblea, convocata entro il termine di cui al precedente articolo:

« *a)* discute e delibera sulla resa dei conti chiusi al 30 giugno e sulla relazione morale e finanziaria presentata dal Consiglio; ».

All'art. 17 dello stesso statuto è aggiunto il comma seguente: « L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio di ciascun anno e si chiude col 30 giugno dell'anno immediatamente successivo ».

Art. 5.

Gli articoli 8, comma 2°, e 9, principio e lettera *a)*, dello statuto della Associazione nazionale sindacale fra banchieri privati — approvato col citato Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1719 — sono modificati rispettivamente nella maniera seguente:

« Art. 8, comma 2° - Ogni anno dovrà aver luogo almeno una assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ».

« Art. 9 - L'assemblea, convocata entro il termine di cui all'articolo precedente:

« *a)* discute e delibera sulla resa dei conti chiusi il 30 giugno e sulla relazione presentata dal Consiglio; ».

All'art. 16 dello stesso statuto è aggiunto il comma seguente: « L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio di ciascun anno e si chiude col 30 giugno dell'anno immediatamente successivo ».

Art. 6.

Gli articoli 9, comma 2°, e 10, princípio e lettera *a)*, dello statuto della Associazione nazionale sindacale fra istituti finanziari — approvato col Nostro decreto 12 maggio 1927, n. 1246 — sono modificati rispettivamente nella maniera seguente:

« Art. 9, comma 2° - Ogni anno dovrà aver luogo almeno una assemblea, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ».

« Art. 10 - L'assemblea, convocata entro il termine di cui al precedente articolo:

« *a)* discute e delibera sulla resa dei conti chiusi al 30 giugno e sulla relazione morale e finanziaria presentata dal Consiglio; ».

All'art. 18 dello stesso statuto è aggiunto il comma seguente: « L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio di ogni anno e si chiude col 30 giugno dell'anno immediatamente successivo ».

Art. 7.

Gli articoli 12, comma 2°, e 20, n. 1, dello statuto della Associazione nazionale sindacale fra ditte e commissionari di borsa — approvato col citato Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1719 — sono modificati nel modo seguente:

« Art. 12, comma 2° - L'assemblea ordinaria ha luogo nel terzo trimestre di ogni anno solare ».

« Art. 20, n. 1 - discutere e deliberare sul conto consuntivo dell'esercizio sociale che si chiude al 30 giugno e sulle relazioni del Consiglio e dei revisori; ».

All'art. 31 dello stesso statuto è aggiunto il comma seguente: « L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio di ciascun anno e si chiude col 30 giugno dell'anno immediatamente successivo ».

Art. 8.

Gli articoli 11, ultimo comma, 12, lettera *c)*, e 15, 1° comma, dello statuto della Associazione nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari — approvato col Nostro decreto 30 dicembre 1926, n. 2316 — sono modificati nel modo seguente:

« Art. 11, ultimo comma - Ogni anno avrà luogo una assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ».

« Art. 12, lettera *c)* - delibera sul bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno di ogni anno e sulla relazione presentata dal Consiglio e dal collegio di revisione; ».

« Art. 15, comma 1° - L'associazione è retta da un Consiglio composto da 9 a 21 membri nominati dall'assemblea entro il mese di dicembre di ogni biennio, i quali entrano in carica con il 1° gennaio dell'anno successivo. Il numero dei consiglieri è fissato ogni biennio dall'assemblea prima di procedere alle nomine ».

All'art. 23 dello stesso statuto è aggiunto il comma seguente: « L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio di ciascun anno e termina col 30 giugno dell'anno immediatamente successivo ».

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 140. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2263.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1602.

Contributo scolastico dovuto dal comune di Vezzi Portio, per l'anno 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto il R. decreto 29 dicembre 1927, col quale, a decorrere dal 1° gennaio 1928, fu revocato il R. decreto 28 giugno 1917 che concesse l'autonomia scolastica al comune di Vezzi Portio;

Veduto l'elenco delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti alla stessa data del 1° gennaio 1928 nel predetto Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Vezzi Portio, della provincia di Savona, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui am-

montare rimane stabilito, per l'anno 1928, nella somma di L. 1600, risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 120. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 *del R. decreto-legge 4 settembre* 1925, *n.* 1722, *per l'anno* 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
	I. — Provincia di SAVONA.			
1	Vezzi Portio.	2	800	1,600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2264.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1606.

Contributo scolastico dovuto dai comuni di Masone ed Alassio, per il periodo 1° gennaio 1929-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360, e l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i Regi decreti 27 settembre e 3 agosto 1928 per effetto dei quali l'amministrazione delle scuole elementari dei comuni di Masone e di Alassio fu assunta dal Consiglio scolastico della Liguria a decorrere dal 1° gennaio 1929;

Veduti gli elenchi delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti nei predetti Comuni alla stessa data del 1° gennaio 1929;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione dei contributi che i comuni di Masone, della provincia di Genova, e di Alassio, della provincia di Savona, devono versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, l'ammontare dei quali resta rispettivamente stabilito nelle somme di L. 4400 e di L. 5600 per il periodo 1° gennaio 1929-31 marzo 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 124. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1929-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di GENOVA.			
1	Masone	11	400	4,400
	II. — Provincia di SAVONA.			
1	Alassio.	14	400	5,600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2265.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1607.

Contributo dovuto, per le proprie scuole a sgravio, dal comune di Ragusa in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1924-30 giugno 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 85 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, e l'art. 3 del R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125;

Veduto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1877, col quale furono stabiliti i contributi dovuti dai Comuni della Sicilia, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Considerato che nella determinazione dei contributi stessi furono esclusi quelli dovuti per le scuole a sgravio;

Veduto l'elenco delle scuole a sgravio legalmente istituite ed esistenti al 1° gennaio 1924 nel comune di Ragusa: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Palermo;

Veduta la legge 14 giugno 1928, n. 1482, con la quale fu disposta, con effetto dal 1° luglio 1928, l'assunzione da parte del comune di Ragusa della diretta amministrazione delle proprie scuole elementari già governate dall'Amministrazione scolastica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che, in aggiunta a quello stabilito col R. decreto 26 settembre 1926, n. 1877, il comune di Ragusa deve versare annualmente, per le proprie scuole a sgravio, nella Regia tesoreria dello Stato, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° gennaio 1924-30 giugno 1928, nella somma di L. 12,000 risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 288, *foglio* 125. — MANCINI.

***ELENCO** delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare per le proprie scuole a sgravio nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art.* 18 *del R. decreto-legge* 4 *settembre* 1925, *n.* 1722, *per il periodo* 1° *gennaio* 1924-30 *giugno* 1928, *in aggiunta ai contributi liquidati col R. decreto* 26 *settembre* 1926, *n.* 1877.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuola a sgravio legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola a sgravio legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di RAGUSA.			
1	Ragusa	15	800	12,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2266.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. **1608**.

Contributi dovuti, per le proprie scuole a sgravio, da alcuni Comuni del Lazio in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1924-1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 85 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, e l'art. 3 del R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125;

Veduto il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 515, col quale furono stabiliti i contributi dovuti dai comuni del Lazio, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, nonchè il R. decreto 9 febbraio 1928, n. 774, col quale furono rettificati alcuni dei contributi medesimi, nella determinazione dei quali furono esclusi quelli dovuti per le scuole a sgravio;

Veduto l'elenco delle scuole a sgravio legalmente istituite ed esistenti al 1° gennaio 1924 nei comuni di Veroli, Montefiascone e Soriano nel Cimino: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Roma;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione dei contributi che, in aggiunta a quelli stabiliti dal R. decreto 17 gennaio 1926, n. 515, modificato dal R. decreto 9 febbraio 1928, n. 774, i comuni di Veroli, della provincia di Frosinone, e di Montefiascone e Soriano nel Cimino, della provincia di Viterbo, devono versare annualmente per le proprie scuole a sgravio alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane rispettivamente stabilito nelle somme di L. 2400, L. 4000 e L. 800 risultanti dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 288, *foglio* 126. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare per le proprie scuole a sgravio nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in aggiunta ai contributi liquidati col R. decreto 17 gennaio 1926, n. 515, modificato dal R. decreto 9 febbraio 1928, n. 774.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole a sgravio legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola a sgravio legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di FROSINONE.			
1	Veroli	3	800	2,400
	II. — Provincia di VITERBO.			
1	Montefiascone . . .	5	800	4,000
2	Soriano nel Cimino.	1	»	800
		6		4,800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per la pubblica istruzione:* BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2267.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1605.

Contributi dovuti, per le proprie scuole a sgravio, da alcuni Comuni della Sicilia in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1924-1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 85 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, e l'art. 3 del R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125;

Veduto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1877, col quale furono stabiliti i contributi dovuti dai Comuni della Sicilia, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722 ed il R. decreto 29 marzo 1928, n. 990, col quale alcuni dei predetti contributi furono rettificati;

Considerato che nella determinazione dei contributi stessi furono esclusi quelli dovuti per le scuole a sgravio;

Veduto l'elenco delle scuole a sgravio legalmente istituite ed esistenti al 1° gennaio 1924 nei Comuni della citata Regione: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Palermo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione dei contributi che, in aggiunta a quelli stabiliti col R. decreto 26 settembre 1926, n. 1877, modificato dal R. decreto 29 marzo 1928, n. 990, i Comuni della Sicilia, riportati nell'elenco annesso al presente decreto, devono versare annualmente, per le proprie scuole a sgravio, nella Regia tesoreria dello Stato, il cui ammontare rimane per ciascun d'essi stabilito, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, nella somma risultante dall'elenco stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 123. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare per le proprie scuole a sgravio nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in aggiunta ai contributi liquidati col R. decreto 26 settembre 1926, n. 1877, modificato dal R. decreto 29 marzo 1928, n. 990.

Num. d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole a sgravio legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola a sgravio legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di CALTANISSETTA.			
1	Mussomeli	2	800	1,600
	II. — Provincia di GIRGENTI.			
1	Montevago.	2	800	1,600
2	Naro	1	»	800
	Totale. . .	3		2,400
	III. — Provincia di PALERMO.			
1	Bisacquino	1	800	800
2	Geraci Siculo	2	»	1,600
3	Gratteri	2	»	1,600
4	Mezzojuso	4	»	3,200
5	Petralia Sottana. . . .	5	»	4,000
6	Prizzi	4	»	3,200
7	Torretta.	2	»	1,600
	Totale. . .	20		16,000
	IV. — Provincia di SIRACUSA.			
1	Sortino	1	800	800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per la pubblica istruzione:* BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2268.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 luglio 1929, n. **1634.**

Approvazione della convenzione con la Società veneziana di navigazione a vapore per l'esercizio della linea Italia-Calcutta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3173, che autorizza il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'economia nazionale, per i lavori pubblici e per le poste e i telegrafi, a determinare l'ordinamento definitivo dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati e ad affidare l'esercizio dei servizi medesimi alla industria privata, anche a licitazione od a trattativa privata;

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596, che istituisce il Ministero delle comunicazioni;

Vista la convenzione stipulata in Roma il 9 aprile 1926 con la Società veneziana di navigazione a vapore, sedente in Venezia, per la concessione alla medesima dell'esercizio della linea di navigazione Venezia-Calcutta per la durata di anni cinque a cominciare dal 1° gennaio 1926;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di intensificare il servizio della linea di Calcutta con viaggi quindicinali e con partenze alternate dai porti di Venezia e di Genova e di accelerare i viaggi stessi;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'allegata convenzione stipulata l'11 aprile 1929 con la Società veneziana di navigazione a vapore, sedente in Venezia, per l'esercizio della linea di navigazione Italia-Calcutta per la durata di anni dieci a cominciare dal 1° gennaio 1929 e verso il contributo annuo di esercizio di L. 2,300,000 per i primi otto anni e di L. 1,800,000 per gli ultimi due; però del contributo di L. 2,300,000 stabilito per ciascuno dei primi otto anni saranno pagate alla Società soltanto L. 1,800,000 all'anno tenuto conto dell'esonero, stabilito dalla convenzione, di L. 500,000 annue del debito della Società verso il Ministero delle finanze risultante dalla gestione della linea di Calcutta negli anni 1918 e 1919, come da atto di transazione stipulato col Ministero stesso il 15 gennaio 1927. Il contributo stabilito dalla convenzione sarà ridotto di anno in anno del 4 % di L. 2,300,000 per i primi otto anni e del 4 % di L. 1,800,000 per gli ultimi due, salvo compensazione delle riduzioni stesse per effetto dell'eventuale maggiore sviluppo del servizio ai sensi dell'art. 14 della convenzione.

Art. 2.

Per l'esecuzione della convenzione di cui all'articolo precedente è autorizzata, in aumento alla spesa prevista dalla tabella annessa al R. decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, la spesa di L. 900,000 per l'esercizio 1930-31, di L. 1,800,000 per gli esercizi dal 1931-32 al 1937-38 incluso, e di lire 900,000 per l'esercizio 1938-39, provvedendosi alla spesa per gli esercizi 1928-29 e 1929-30 con i fondi già autorizzati in base alla convenzione 9 aprile 1926 per l'esecuzione della linea Venezia-Calcutta.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 150. — FERZI.

Convenzione per l'esercizio della linea Italia-Calcutta.

Art. 1.

La Società veneziana di navigazione a vapore, con sede in Venezia, si obbliga di eseguire una linea di navigazione commerciale bimensile tra l'Italia e Calcutta, con partenze alternate da Venezia e da Genova e con gli itinerari seguenti:

a) Venezia - altri due porti italiani - Massaua - Calcutta - Massaua - due porti italiani sulla costa orientale della Sicilia o nel Tirreno - Genova;

b) Genova - altri due porti italiani nel Tirreno o sulla costa orientale della Sicilia - Massaua - Calcutta - Massaua - un porto italiano in Adriatico - Venezia.

La Società si obbliga altresì di prolungare la linea predetta a Rangoon in dodici viaggi all'anno, sei volte in andata dall'Italia a Calcutta e sei volte in ritorno da Calcutta in Italia, con facoltà nel ritorno di toccare in luogo di Rangoon il porto di Moulmein o di Bassein.

Oltre ai porti suindicati la Società avrà facoltà di toccarne altri nell'interesse del traffico, ferme restando le disposizioni del seguente art. 2.

Il servizio sarà effettuato alla velocità normale di 10 miglia all'ora in navigazione. Però dal 1° luglio 1931 dei 24 viaggi annuali di cui al presente articolo, nove almeno dovranno essere eseguiti alla velocità normale di 13 miglia.

Art. 2.

All'inizio del servizio la Società stabilirà l'itinerario-orario che intende eseguire tenuto conto della facoltà concessale dall'art. 1, penultimo comma, e tanto di esso quanto delle successive sue variazioni darà, prima dell'attuazione, conoscenza al Ministero delle comunicazioni.

Il Ministro per le comunicazioni avrà facoltà di modificare l'itinerario quando, a suo giudizio insindacabile, esso possa costituire una illecita concorrenza a preesistenti linee regolari nazionali, libere o sovvenzionate.

Il Ministro per le comunicazioni avrà inoltre facoltà di imporre, senza compenso, l'attuazione di qualche approdo, purchè ciò non importi un aumento di percorrenza superiore al 5 per cento dell'intero percorso di andata o di ritorno della linea.

Art. 3.

Le navi (piroscafi o motonavi) da assegnarsi alla linea devono essere inscritte alla prima classe del « Registro italiano » o di altro registro di classificazione nazionale le cui visite o perizie siano riconosciute equivalenti alle visite e perizie ufficiali, e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata del contratto.

Esse devono inoltre essere in numero sufficiente per assicurare in ogni momento la regolare ed esatta esecuzione del servizio, ed essere di tipo e di stazza lorda rispondenti, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, alle necessità del traffico delle singole linee.

Salvo speciale autorizzazione del Ministro per le comunicazioni le navi stesse devono essere di assoluta proprietà della Società.

Art. 4.

La Società ha l'obbligo di presentare per il personale di stato maggiore navigante e per quello addetto ai servizi amministrativi, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, il regolamento organico del detto personale da approvarsi dal Ministero delle comunicazioni. Ove la Società non adempisse a tale obbligo, il Ministro per le comunicazioni provvederà d'ufficio alla compilazione del predetto regolamento.

Art. 5.

La Società ha l'obbligo di imbarcare, oltre l'equipaggio normale, un diplomato capitano e un diplomato macchinista in qualità di allievi.

L'imbarco sarà fatto su richiesta della Direzione marittima nella cui circoscrizione è compreso il porto di armamento delle navi.

La durata di imbarco per ogni diplomato non può essere inferiore ad un anno. Trascorso tale periodo e semprechè sia terminato il viaggio in corso, il diplomato sarà sostituito da un altro diplomato designato dalla Direzione marittima.

I diplomati imbarcati avranno una paga mensile di L. 100, aumentabili a L. 150, e trattamento tavole di ufficiali.

Art. 6.

La Società ha l'obbligo del trasporto regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso, siano essi originari o a destinazione del Regno, siano originari o a destinazione di Stati esteri.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali e i recipienti vuoti di ritorno adoperati per la spedizione dei dispacci e dei pacchi.

La Società sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione dello Stato, per perdite, manomissioni od avarie degli effetti.

Per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali, la Società si uniformerà alle disposizioni che saranno al riguardo emanate dal Ministero delle comunicazioni.

Il trasporto degli effetti postali, compresi i pacchi del peso ciascuno non superiore a 10 chilogrammi in partenza dall'Italia, o dalle sue Colonie nonchè dagli Uffici postali italiani all'estero e dai Regi consolati anche se originari da Stati esteri, è gratuito.

Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi in partenza dall'Italia superasse il tre per cento del volume delle stive della nave, per l'eccedenza sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministero delle comunicazioni.

Per il trasporto degli effetti postali da porti esteri a porti del Regno e delle sue Colonie e di quelli scambiati tra porti esteri è dovuto un corrispettivo per il quale la Società è in facoltà di stipulare con le Amministrazioni postali estere speciali accordi. Però tali accordi dovranno concretarsi sulla base delle convenzioni postali internazionali ed essere preventivamente approvati dall'Amministrazione postale italiana cui compete una quota parte, da determinarsi mediante particolari convenzioni, del corrispettivo stesso.

Art. 7.

Le tariffe per il trasporto di persone, merci, bestiame e valori tra i porti del Regno, tra questi e i porti delle Colonie italiane e delle Isole del Dodecanneso e viceversa e tra gli uni e gli altri devono essere approvate dal Ministero delle comunicazioni; quelle per i trasporti dai porti suddetti per l'estero e viceversa non dovranno essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti, i quali, ad insindacabile giudizio del Ministero delle comunicazioni, siano reputati di pari importanza.

Art. 8.

La Società dovrà concedere:

a) il viaggio gratuito, escluso il vitto e il letto, in prima classe:

1° alle persone che si trovano nelle condizioni dell'articolo 2 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536, con tre viaggi all'anno per le loro famiglie;

2° ai funzionari dell'Amministrazione della marina mercantile che viaggiano per ragioni di servizio ed agli ispettori delle poste e dei telegrafi con le norme che saranno stabilite dall'Amministrazione suddetta;

3° a due missionari o due missionarie italiani;

in terza classe:

1° ai nazionali indigenti, residenti nelle Colonie o all'estero, che rimpatriano per prestare servizio militare o per altri motivi, su richiesta delle autorità coloniali o consolari, ed a quelli che ritornano alle loro residenze dopo aver prestato servizio militare, su richiesta dell'autorità militare, in numero non superiore a 10 posti per ogni viaggio di andata o di ritorno;

2° ai marinai italiani naufraghi, rimpatrianti, su richiesta delle autorità coloniali o consolari, in numero non superiore a 10 posti.

Il prezzo del vitto per i passeggeri di terza classe suindicati sarà stabilito dal Ministero delle comunicazioni e sarà pagato dall'autorità che ha fatto la richiesta nei casi contemplati al n. 1 e dal Ministero suddetto nel caso contemplato al n. 2;

b) la riduzione del 75 % sulle tariffe effettive, escluso il vitto:

1° ai cittadini che viaggiano per prender parte alle elezioni politiche;

2° per un viaggio annuale dalle Colonie o dall'estero all'Italia e ritorno ai giovani nazionali o stranieri ivi residenti, che si rechino in Italia a intraprendere o proseguire gli studi presso le Regie università e i Regi istituti di istruzione superiore o di belle arti;

c) la riduzione del 50 % sulle tariffe effettive, escluso il vitto, ai mutilati ed agli invalidi di guerra che si rechino a Roma in occasione di speciali ricorrenze patriottiche. Tale riduzione sarà accordata in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

d) la riduzione del 30 % sulle tariffe effettive, escluso il vitto:

1° ai Regi agenti diplomatici e consolari, ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi militari dello Stato in servizio nelle Colonie e rispettive famiglie;

2° agli impiegati dello Stato che viaggiano per ragioni di servizio;

3° agli insegnanti nelle Regie scuole all'estero e rispettive famiglie;

4° ai componenti le spedizioni scientifiche;

5° al personale di servizio delle persone indicate alla lettera *a*) n. 1;

6° ai mutilati ed agli invalidi di guerra con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni;

7° ai nazionali residenti nelle Colonie o all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione la Società è obbligata a dare la preferenza nell'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Art. 9.

La Società si obbliga, su richiesta delle singole Amministrazioni dello Stato civili e militari, di addivenire con le medesime alla stipulazione di convenzioni speciali per disciplinare i reciproci rapporti in ordine al trasporto di persone o cose per conto o a spese delle Amministrazioni stesse.

In mancanza di tali convenzioni per il trasporto di persone o cose per conto o a spese dello Stato, la Società dovrà concedere la riduzione del 30 per cento sulla tariffa effettiva. Dovranno però essere trasportati gratuitamente dalla Società — con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni d'accordo col Ministero delle finanze — i recipienti di qualsiasi peso e volume contenenti i valori dello Stato ed i recipienti vuoti di ritorno alle Tesorerie; la consegna e il ritiro di tali recipienti, siano pieni o vuoti, sarà fatta a bordo da parte del personale del l'Amministrazione dello Stato.

Il Governo si obbliga, a parità di condizioni, di affidare alla Società i trasporti che possono compiersi sulla linea da essa esercitata.

Art. 10.

Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio.

La Società ha l'obbligo di compilare la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci per la linea esercitata con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmetterne copia ogni tre mesi al Ministero delle comunicazioni, che ha diritto di controllarne la compilazione; al quale scopo la Società dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

La Società alla fine di ogni anno, e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà al Ministero delle comunicazioni, insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica dell'azienda della linea, contenente la ripartizione dei prodotti e delle spese.

La liquidazione definitiva del contributo statale non sarà fatta finchè non siano trasmessi al Ministero predetto i documenti di cui al presente articolo.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero delle comunicazioni della vigilanza sull'andamento del servizio e del controllo sulla compilazione della statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci sono a carico della Società.

Art. 11.

Per ogni viaggio omesso la Società incorrerà nella perdita del relativo contributo statale; se la omissione avviene senza causa di forza maggiore, la Società incorrerà, inoltre, in una multa da L. 1000 a L. 5000.

La mancanza di navi non costituisce causa di forza maggiore.

Quando il viaggio venga interrotto per causa di forza maggiore sarà ritenuto il contributo per la percorrenza non eseguita; quando invece il viaggio venga interrotto senza causa di forza maggiore, oltre alla ritenuta del contributo corrispondente alla parte di viaggio omessa, sarà applicata una multa proporzionale a quella stabilita per l'omissione di viaggio.

In caso di omissione di un approdo obbligatorio senza causa di forza maggiore, la Società incorrerà nella multa di L. 1000.

Per qualunque altra inosservanza degli obblighi della presente convenzione la Società incorrerà in una multa da L. 500 a L. 10,000.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Ministero delle comunicazioni, il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Società.

Contro le deliberazioni del Ministero non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

L'ammontare delle ritenute e delle multe sarà prelevato dal contributo statale e sussidiariamente dalla cauzione.

Art. 12.

Quando nella esecuzione del servizio si verifichino irregolarità gravi e costanti, che ne compromettano — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — le finalità, il Ministero delle comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di revocare la concessione.

In tal caso, come in qualunque altro caso di revoca o decadenza della presente concessione, la cauzione verrà incamerata di autorità, senza uopo di qualsiasi atto o provvedimento giudiziario, e la Società sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni che per i casi suddetti possano derivare allo Stato.

Sarà motivo di decadenza il non iniziare entro tre mesi dal 1° luglio 1931 i viaggi alla velocità di 13 miglia prescritti dall'ultimo comma dell'art. 1, o il non compierli annualmente nel numero stabilito dall'articolo stesso.

La decadenza è pronunciata dal Ministro per le comunicazioni a suo giudizio insindacabile.

Art. 13.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alla linea contemplata dalla presente convenzione od alle condizioni di esercizio della stessa, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 14.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione lo Stato corrisponderà alla Società — salvo quanto è detto al successivo art. 15 — il contributo di lire 2,300,000 per i primi otto anni e di L. 1,800,000 per gli ultimi due.

Il contributo comprende una sovvenzione annua di lire 1,800,000 a carico del Ministero delle comunicazioni, e

l'esonero di L. 500,000 annue per i primi otto anni, da parte del Ministero delle finanze, del debito della Società di lire 4,000,000 verso il Ministero stesso risultante dalla gestione della linea di Calcutta negli anni 1918-1919, come da atto di transazione stipulato col predetto Ministero delle finanze in data 15 gennaio 1927.

Il contributo annuo, a carico del Ministero delle comunicazioni, di L. 1,800,000 sarà ridotto di anno in anno, compreso l'eventuale periodo di proroga di cui all'art. 16, del 4 per cento di detto ammontare. Tale riduzione potrà per altro essere compensata dalla Società o con la esecuzione di altri viaggi oltre i ventiquattro prescritti dall'art. 1, o con prolungamento della linea, o con l'inserzione obbligatoria nel percorso della linea di scali non contemplati dagli itinerari di cui all'art. 1. Al riguardo dovranno intervenire accordi tra il Ministero e la Società prima della fine dell'anno.

La compensazione di cui sopra non potrà aver luogo se non quando, per effetto dello sviluppo del servizio autorizzazioni, di L. 1,800,000 sarà ridotto di anno in anno, complessiva in ciascun anno sia almeno uguale alla percorrenza annua iniziale aumentata di tante volte il 4 per cento della percorrenza stessa quanti sono gli anni trascorsi.

Il Ministro potrà, in qualsiasi tempo, far cessare gli effetti della compensazione quando, a suo insindacabile giudizio, la Società non dimostri la necessaria diligenza nell'adempimento degli obblighi impostile dalla presente convenzione; in tal caso il contributo da corrispondersi alla Società per i servizi ancora da eseguirsi sarà quello iniziale ridotto del 4 per cento per ogni anno dal 1° gennaio 1929 come se la compensazione non fosse mai avvenuta.

Il contributo verrà corrisposto a rate mensili posticipate e in misura non superiore ai 19 ventesimi; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

La Società dovrà inviare al Ministero tutti quei documenti che le saranno richiesti, sia per la liquidazione delle rate mensili di contributo statale, sia per la liquidazione a saldo del contributo stesso.

Art. 15.

Del contributo annuo a carico del Ministero delle comunicazioni stabilito dal precedente art. 14 in L. 1,800,000 saranno corrisposte alla Società dal 1° gennaio 1929 soltanto lire 1,300,000 annue; il pagamento delle rimanenti L. 500,000 annue sarà differito, senza corresponsione di interessi, al giorno in cui verranno iniziati i viaggi alla velocità di 13 miglia di cui all'ultimo comma dell'art. 1. Ed allo stesso giorno sarà pure differito l'esonero di L. 500.000 annue del debito di L. 4,000,000 della Società verso il Ministero delle finanze di cui all'art. 14; le rate di tale debito scadenti prima del 1° luglio 1931 restano frattanto sospese, e la Società è esonerata sia per queste rate, sia per le successive, dal pagamento degli interessi pel ritardato pagamento delle rate stesse.

Nel caso in cui venisse dal Ministero delle comunicazioni pronunciata la decadenza della presente convenzione secondo le disposizioni di essa, ovvero non fosse comunque riconosciuto il diritto della Società al supplemento annuo di contributo di L. 500,000 stabilito per l'inizio dei viaggi alla velocità di 13 miglia di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della presente convenzione, la Società sarà nuovamente obbligata al versamento delle rate del debito di L. 4,000,000 e ciò unitamente agli interessi legali per i ritardati versamenti delle rate stesse in confronto alle date stabilite dalla transazione in data 15 gennaio 1927.

Le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto del precedente art. 14, concernenti la riduzione annua del 4 %, la compensazione di tale riduzione e la cessazione della compensazione stessa, si applicano anche alla riduzione di debito di cui al primo comma dell'art. 14.

Art. 16.

La presente convenzione avrà effetto dal 1° gennaio 1929 ed avrà la durata di dieci anni.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta disdetta dall'una o dall'altra parte sei mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà prorogata di un altro anno e così di seguito, salvo disdetta, come sopra, sei mesi prima della fine dell'anno.

Art. 17.

All'atto della stipulazione del contratto la Società dovrà prestare una cauzione di lire cinquecentomila (500,000).

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure costituendo il pegno sopra una o più navi di proprietà della Società, le quali dovranno essere a tal uopo assicurate presso una Società italiana di assicurazioni, accettata dal Ministero delle comunicazioni, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione, e la relativa polizza dovrà essere girata a favore del Ministero stesso.

Art. 18.

La Società avrà una rappresentanza in Roma che sarà considerata come domicilio legale della Società per tutti gli effetti della presente convenzione.

Il Consiglio di amministrazione della Società, il direttore generale e la rappresentanza legale della Società dovranno in ogni tempo essere composti di cittadini italiani.

Di massima gli agenti all'estero non appartenenti al personale stabile della Società devono essere italiani.

Qualora la Società ritenesse, per ragioni tecniche e commerciali, di dover nominare agente una Ditta o persona straniera, richiederà preventivamente il parere del Ministero delle comunicazioni.

Art. 19.

La Società non potrà cedere ad altri la linea contemplata dalla presente convenzione nè vendere piroscafi assegnati alla linea stessa, senza l'autorizzazione del Ministro per le comunicazioni.

Qualora la Società, apertamente o nascostamente, contravvenisse a questi divieti, il Ministro per le comunicazioni potrà annullare, sentito il Consiglio di Stato, la concessione.

Art. 20.

Tutte le controversie che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione, per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise da un Collegio arbitrale che si riunirà a Roma e sarà composto di tre membri, dei quali uno da nominarsi dal Ministro per le comunicazioni, uno dalla Società ed il terzo da eleggersi di comune accordo tra le parti, ed in difetto di accordo da nominarsi dal presidente del Consiglio di Stato.

La decisione del Collegio arbitrale non è soggetta ad appello o a ricorso per Cassazione.

Art. 21.

Con l'entrata in vigore della presente convenzione cessa la precedente convenzione per l'esercizio della linea Vene-

zia-Calcutta stipulata con la Società il 9 aprile 1926 ed approvata con decreto Ministeriale 3 maggio 1926, registrato alla Corte dei conti il 19 detto mese.

Fatta a Roma, in tre originali, addì 11 aprile 1929 - VII

Pel Ministero delle comunicazioni:

Il Direttore generale della marina mercantile:

GIULIO INGIANNI.

Per la Società Veneziana di navigazione a vapore:

Il consigliere delegato:

GUALTIERO FRIES fu Guglielmo.

Numero di pubblicazione 2269.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. **1588**.

Autorizzazione al Regio convitto nazionale « Cristoforo Colombo », in Genova, ad accettare una donazione per l'istituzione di premi in memoria degli ufficiali del Convitto medesimo caduti per la Patria.

N. 1588. R. decreto 26 luglio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio convitto nazionale « Cristoforo Colombo », in Genova, viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 5100, raccolta tra i funzionari, gli insegnanti e gli alunni del Convitto stesso, per l'istituzione di premi in memoria degli ufficiali del predetto Istituto caduti per la Patria.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2270.

REGIO DECRETO 19 luglio 1929, n. **1589**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « C. Botta » d'Ivrea.

N. 1589. R. decreto 19 luglio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « C. Botta » d'Ivrea viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2271.

REGIO DECRETO 19 luglio 1929, n. **1590**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Caserta.

N. 1590. R. decreto 19 luglio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Caserta viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2272.

REGIO DECRETO 19 luglio 1929, n. **1591**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Caltanissetta.

N. 1591. R. decreto 19 luglio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Caltanissetta viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2273.

REGIO DECRETO 19 luglio 1929, n. **1592**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Gian Giacomo Adria », in Mazara del Vallo.

N. 1592. R. decreto 19 luglio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Gian Giacomo Adria », in Mazara del Vallo, viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2274.

REGIO DECRETO 9 agosto 1929, n. **1597**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola complementare pareggiata di Rapallo.

N. 1597. R. decreto 9 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola complementare pareggiata di Rapallo viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2275.

REGIO DECRETO 9 agosto 1929, n. **1598**.

Erezione in ente morale dell'« Opera pia Bourbon di Sorbello e Ranieri », con sede in Perugia.

N. 1598. R. decreto 9 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'« Opera pia Bourbon di Sorbello e Ranieri » per l'assistenza dei convalescenti poveri, con sede in Perugia, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2276.

REGIO DECRETO 19 luglio 1929, n. **1614**.

Approvazione del nuovo regolamento del Fondo di previdenza « Gino Caccianiga » per il trattamento di riposo degli stipendiati e salariati della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana e di Castelfranco Veneto, con sede in Treviso.

N. 1614. R. decreto 19 luglio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo regolamento del Fondo di previdenza « Gino Caccianiga » per il trattamento di riposo degli stipendiati e salariati della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana e di Castelfranco Veneto, con sede in Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2277.

REGIO DECRETO 9 agosto 1929, n. 1599.

Approvazione dello statuto della « Fondazione ing. Giovanni Quarena », con sede in Gavardo.

N. 1599. R. decreto 9 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della « Fondazione ing. Giovanni Quarena », con sede in Gavardo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1929 - *Anno VII*

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1929.

Proroga del termine assegnato al commissario incaricato della temporanea gestione dell'Opera pia « Asilo di quiete Bevilacqua La Masa » in Bevilacqua.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che col 31 agosto p.p. è scaduto il termine assegnato, con decreto 31 maggio u. s., per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Asilo di quiete Bevilacqua La Masa » in Bevilacqua;
Vista la proposta del prefetto di Verona;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario un'ulteriore proroga del termine suaccennato;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 novembre 1929.

Il prefetto di Verona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(5067)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1929.

Proroga del termine assegnato al commissario per la temporanea gestione del « Comitato filantropia senza sacrifici », in Livorno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1926, con il quale fu dichiarata sciolta l'Amministrazione del « Comitato filantropia senza sacrifici » di Livorno, affidandosi la temporanea gestione dell'Istituto ad uno speciale commissario, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei, le opportune riforme nello statuto e nell'amministrazione dell'Ente, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;
Visti i decreti Ministeriali 6 aprile e 5 novembre 1927, 6 febbraio, 30 aprile e 24 agosto 1928, e 15 aprile 1929, con i quali furono prorogati i termini assegnati al commissario per il compimento dei suoi lavori;
Vista la proposta del Prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare una ulteriore proroga di termini;
Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per l'espletamento dell'incarico è prorogato fino al 31 dicembre 1929.

Il prefetto di Livorno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° settembre 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(5068)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1929.

Autorizzazione alla Banca « Piccolo credito bergamasco » ad incorporarsi, mediante fusione, la Banca « Piccolo credito bresciano ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108;
Vista l'istanza della Banca « Piccolo credito bergamasco » per essere autorizzata ad incorporarsi, mediante fusione, la Banca « Piccolo credito bresciano », ed a sostituirsi nelle dipendenze di quest'ultima, in appresso indicate, nonchè per trasformarsi da cooperativa in anonima ordinaria, col contemporaneo aumento del capitale sociale a L. 4,000,000;
Visti i verbali delle assemblee generali dei soci dei due Istituti, dai quali risulta che il provvedimento è stato regolarmente deliberato;
Visti i certificati della cancelleria dei Tribunali di Bergamo e di Brescia, dai quali risulta che vennero adempiute tutte le formalità relative alla trascrizione, affissione e pubblicazione dei verbali predetti, e che non è stata fatta alcuna opposizione nei termini stabiliti dall'art. 195 del Codice di commercio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Banca « Piccolo credito bergamasco », anonima cooperativa con sede in Bergamo, è autorizzata ad incorporarsi, mediante fusione, la Banca « Piccolo credito bresciano », anonima, con sede legale in Palazzuolo sull'Oglio (Brescia) ed a sostituirsi nelle dipendenze di quest'ultima qui di seguito indicate:
Sedi: Brescia;
Agenzie: Castelli di Caleppio, Castrezzato, Cologno, Dello, Erbusco, Ospitaletto Bresciano, Palazzolo sull'Oglio, Rovato, Rudiano, Travagliato, Trenzano;
Agenzie aperte saltuariamente: Calcinate, Camignone, Cizzago, Colombano, Monticelli Brusati, Provaglio d'Iseo, Rocca Franca, Saiano F. C., Urago d'Oglio;

Con la contemporanea chiusura delle sue dipendenze di Azzone, Colere, Damine e Schilpario.
La Banca « Piccolo credito bergamasco » è inoltre autorizzata a trasformarsi da anonima cooperativa in anonima ordinaria, col capitale di L. 4,000,000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

(5062)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1929.
Autorizzazione alla Società anonima « Istituto italiano di credito marittimo », con sede in Roma, a continuare la gestione della Banca cooperativa di Casoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108;
Vista la domanda 22 maggio 1929 della Direzione generale dell'Istituto italiano di credito marittimo, per ottenere l'autorizzazione di prendere il seguito degli affari, col trapasso di tutte le attività e passività, della Banca cooperativa di Casoli, che si mette in irrevocabile liquidazione e di insediarsi in sua vece con una propria filiale a Casoli;
Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria sociale della Banca popolare di Casoli, in data 21 luglio 1929, per l'anticipato scioglimento della Società e per la sua irrevocabile liquidazione, e visto il certificato della cancelleria del Tribunale di Canciano, in data 31 luglio 1929, attestante che di tale deliberazione è stata autorizzata la pubblicazione, trascrizione ed affissione nei modi di legge;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Istituto italiano di credito marittimo », con sede in Roma, è autorizzata a prendere il seguito degli affari della Banca cooperativa di Casoli, che si mette contemporaneamente in irrevocabile liquidazione, e ad insediarsi in sua vece con una propria filiale a Casoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

(5061)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1929.
Approvazione di una tariffa di assicurazione adottata dalla Società anonima « Riunione adriatica di sicurtà » con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda della Società anonima « Riunione adriatica di sicurtà » con sede in Trieste, tendente ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione;
Viste le basi tecniche adottate nei calcoli;
Viste le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata, nel testo allegato presentato dalla Società anonima « Riunione adriatica di sicurtà » con sede in Trieste, capitale sociale L. 100,000,000, versato L. 40,000,000, la seguente tariffa:
Tariffa III *a-d* collettiva per l'assicurazione temporanea verso un premio costante di un capitale decrescente annualmente pagabile nel caso di morte dell'assicurato in un periodo di tempo prestabilito.

Roma, addì 10 settembre 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(5075)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3143.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal sig. Kolanovich Giuseppe fu Antonio e fu Gasparovich Tommasina, nato a Zara il 27 febbraio 1880 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Colani »;
Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Kolanovich Giuseppe fu Antonio è ridotto in « Colani ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:
Kolanovich Anna nata Basic, nata a Dobropoljana (S.H.S.), il 5 giugno 1890, moglie;
Kolanovich Maria di Giuseppe e fu Chiucchia Valentina, nata a Zara il 30 marzo 1907, figlia;

Kolanovich Giuseppe di Giuseppe e fu Chiucchia Valentina, nato a Zara il 19 luglio 1909, figlio;
Kolanovich Livio di Giuseppe e di Basic Anna, nato a Zara il 15 gennaio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 27 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: PIROZZI.

(4959)

N. 4874.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signorina Paola Stanic, nata a Sesana il 25 gennaio 1886 da Giacomo e da Maria Petech, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Stagni »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata

Decreta:

Il cognome della signorina Paola Stanic è ridotto nella forma italiana di « Stagni » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor commissario prefettizio di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 20 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: COBIANCHI.

(4959)

N. 3182.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Bachich Giovanni di Matteo e di Brazzan Pierina, nato a Selve il 10 agosto 1871 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Bacchi »;
Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Bachich Giovanni di Matteo è ridotto in « Bacchi ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:
Bachich Elisabetta, nata a Zara il 6 gennaio 1902, figlia;
Bachich Pierina, nata a Zara il 28 giugno 1903, figlia;
Bachich Carmelo, nato a Zara il 17 luglio 1910, figlio;
Bachich Anna, nata a Zara il 18 gennaio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 8 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: VACCARI.

(4811)

N. 6758.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Ferdinando Mattulich, nato a Fiume il 28 agosto 1900 da Antonio e da Maria Fabianich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Mattuli »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Ferdinando Mattulich è ridotto nella forma italiana di « Mattuli » a tutti gli effetti di legge.
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Aurora Blascovich, nata a Laurana il 2 marzo 1905, moglie;
Riccardo, nato a Fiume il 17 aprile 1927, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(4805)

N. 2858.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Lodovico Stolzenberg, nato a Brasso (Romania) il 18 gennaio 1876 da Carlo e da Maria Sallo, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Stolzi ».
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di re

sidenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Lodovico Stolzenberg è ridotto nella forma italiana di « Stolzi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Adele Schmidichen, nata a Bribir il 21 aprile 1884, moglie;

Anna, nata a Fiume il 29 dicembre 1910, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 8 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(4806)

N. 3283.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Wracko (Wratschko) cav. Francesco, di Oscarre e di Maria Texter, nato a Zara il 12 aprile 1891 e residente a Vicenza, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Brasco »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Wracko (Wratschko) cav. Francesco è ridotto in « Brasco ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Wracko (Wratschko) Giulia nata Zanier, moglie;

Wracko (Wratschko) Gianmaria, nato a Vicenza il 13 ottobre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 7 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: VACCARI.

(4809)

N. 3229.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal sig. Orione-Martinov Simeone, fu Giovanni Pietro e di Stipanich Maria, nato a Ugliano (S.H.S.) il 21 settembre 1871 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Orione »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Orione-Martinov Simeone è ridotto in « Orione ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Orione-Martinov Maria nata Polombito, nata a Zara l'8 settembre 1882, moglie;

Orione-Martinov Vincenza (Venka), nata a Zara il 24 ottobre 1909, figlia;

Orione-Martinov Dorotea, nata a Zara il 27 settembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 7 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: VACCARI.

(4810)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Accettazione di rinuncia fatta dalla Società di Monteponi alla concessione della miniera di piombo argentifero denominata « Monte Cidrò ».

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 28 giugno 1929, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1929, registro n. 4 Ministero economia nazionale, foglio n. 257, è accettata la rinuncia fatta dalla Società di Monteponi con sede a Torino, alla concessione della miniera di piombo argentifero denominata « Monte Cidrò », sita in territorio di Fluminimaggiore, provincia di Cagliari, originariamente accordata con decreto Reale 26 marzo 1893.

(5078)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.